



N° 008/2001

# Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

**DIREZIONE GENERALE  
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Enta Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

041-4950 Foglio 2000 - Is. Prilgr. e Zooni dello Stato (s. 803.007)

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, i primi undici articoli;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto 25 agosto 2000 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2000 - concernente l'aggiornamento dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTA la delibera del 21 settembre 1993 con la quale il CIPE, a parziale modifica e integrazione delle proprie determinazioni assunte con la delibera del 26 luglio 1990, ha approvato i programmi dell'ENEL S.p.A. concernenti la realizzazione di nuove centrali termiche e alcune modifiche di quelle esistenti tra cui, in particolare, la trasformazione in ciclo combinato delle sezioni n.4 e 5 nonché la dismissione delle sezioni n.1 e 2 della centrale termoelettrica di Chivasso (TO);

VISTA l'istanza documentata del 22 dicembre 1994 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto per la propria centrale di Chivasso l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni n.4 e 5 rispettivamente della potenza elettrica di 140 MW e di 250 MW, mediante l'installazione sulla sezione n.4 di due turbogas da circa 150 MW ciascuno e sulla sezione n.5 di due turbogas da circa 220 MW ciascuno, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

Ministero dell'Industria del Commercio del Risparmio e degli Affari Sociali

01/10/90 Pagina 209 - 15/11/94 - 20/07/95

**ATTESO** che il Ministero dell'Ambiente, con note del 6 luglio 1995 e del 26 ottobre 1995 ha ritenuto che in linea generale gli interventi concernenti la trasformazione in ciclo combinato di impianti esistenti devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art.6 della legge n.349/86 e successive disposizioni, secondo le modalità previste dall'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, per gli impianti di nuova realizzazione;

**VISTA** l'istanza documentata presentata dall'ENEL S.p.A. in data 2 febbraio 1998, al fine di ottemperare quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente con le note sopra richiamate;

**VISTE** le note del 19 marzo 1998 con le quali è stato chiesto ai Dicasteri della Difesa e dell'Interno il prescritto parere di cui all'art.10 del citato Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Ministero della Difesa con lettera del 10 novembre 1998;

**VISTA** la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale DEC/MIA/4907 del 24 maggio 2000 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A., formulata dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, e condizionata al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**VISTO** il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad EUROGEN S.p.A. - con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3, cod.fisc.05848401005 - la titolarità dei provvedimenti concernenti la realizzazione e l'esercizio della centrale termoelettrica di Chivasso nonché degli atti connessi, ivi comprese le istanze 21 settembre 1993 e 2 febbraio 1998 e la sopra richiamata pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MIA/4907 del 24 maggio 2000;

**VISTA** la nota del 20 novembre 2000 con la quale la EUROGEN S.p.A. ha trasmesso il progetto della trasformazione in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Chivasso riveduto sulla base delle prescrizioni dettate con la pronuncia di compatibilità ambientale nonché sulla taglia del macchinario di generazione di miglior livello tecnologico consistente nella installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna in luogo delle turbine a gas inizialmente previste;

**VISTA** la nota del 9 febbraio 2001 prot.n.1763/VIA/A.O.13.B con la quale il Ministero dell'Ambiente - Servizio VIA - nell'invitare la EUROGEN S.p.A. all'inviare all'ANPA il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni di cui alla pronuncia di compatibilità ambientale, ha ritenuto che le modifiche apportate al progetto, a seguito degli sviluppi tecnologici avvenuti, siano da considerarsi non sostanziali, né tali da richiedere un nuovo procedimento di compatibilità ambientale;

**RITENUTO** che è da considerarsi acquisito in senso favorevole il parere richiesto in data 19 marzo 1998 al Ministero dell'Interno, in quanto risulta abbondantemente trascorso il termine dei novanta giorni stabilito dall'art.10 del citato allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Produttive  
 Direzione Generale del Registro Imprese  
 Direzione Regionale del Registro Imprese - Roma  
 Direzione Provinciale del Registro Imprese - Roma

C.I.A. n. 1000/1000 - 17/2/16 - 20/000

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

## DECRETA

### Art. 1

La EUROGEN S.p.A. - con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3, cod.fisc.05848401005 - per la propria centrale termoelettrica di Chivasso (TO) è autorizzata, ai sensi dell'art.11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, alla trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 4 e 5, mediante l'installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna, rispettivamente una per la sezione 4 e due per la sezione 5, nonché alla dismissione delle sezioni 1 e 2.

L'EUROGEN S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio del Comune di Chivasso, Provincia di Torino, nel sito indicato nella corografia n.912CH00016 unita al presente decreto.

### Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/4907 del 24 maggio 2000 come modificata dalle determinazioni di cui alla nota del 9 febbraio 2001 prot.n.1763/VIA/O.13.B del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, allegata al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Devono altresì essere rispettate le condizioni formulate nel parere del Ministero della Difesa del 10 novembre 1998 tra cui, in particolare, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

### Art. 3

L'impianto a ciclo combinato dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 31 dicembre 2004, dandone preventiva informativa ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché alla Regione Piemonte e al Comune di Chivasso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.



**Art. 4**


L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisorie connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art.1, deve avere inizio entro sei mesi e terminare entro tre anni dalla data del presente decreto.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, il - 1 MAR. 2001

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gennaro VISCONTI)

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato



**LEGENDA**

PROPRIETA' ENEL CENTRALE ESISTENTE

OD 13-10-00	PER AUTORIZZAZIONE								
REV. PAV.	DATA	INTERNO	DESCRIZIONE DELLA VERSIONE	COLLABORAZIONE	APPROVAZIONE	ESERCIZIO	SE		
 <b>Eurogen</b>		CLIENTE Chivasso		COMMESSA Job		VERSIONI PER LE SEZIONI Approv. in corso			
PROGETTO : Centrale di Chivasso		SISTEMA System		FINALE Titolo <b>TRASFORMAZIONE          IN CICLO COMBINATO SEZ. 4-5          COROGRAFIA</b>					
SCALA :		DESIN. 012011 00046							

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO  
 Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

*[Handwritten signature]*